

COMUNE DI BOVALINO

89034 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
 Piazza Camillo Costanzo - Tel. 0964 / 672311
 Codice Fiscale 81000710806 - Partita IVA 00928660802

**COPIA**

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017. Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2017.*

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Bovalino, nominata con Decreto Presidente della Repubblica 28/07/2016 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 195 del 22/08/2016, di modifica del precedente D.P.R. 02/04/2015 pubblicato sulla G.U. - S.G. - n. 96 del 27/04/2015, recante l'attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale, nelle seguenti persone:

N. O.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1	CACCAMO	Salvatore	COMMISSARIO	SI
2	PASTORELLI	Valeria	COMMISSARIO	SI
3	POLETTI	Claudia	COMMISSARIO	SI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa DIANA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147:

a)- *al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";*

b)- *il comma 669 è sostituito dal seguente:*

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e della abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatte eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che con le deliberazioni consiliari n. 44/2014, 68/2015 e 74/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando per entrambe annualità le seguenti aliquote:

a. Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2 – C6 – C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b. Aliquota dello 0,10% (1 per mille) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

c. Aliquota dello 0,00% (0 per mille) per:

- altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10,60 per mille) somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 e dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, al 10,60 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze ad assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6% (6 per mille);

Di riconoscere le seguenti detrazioni:

- Euro 30,00 per abitazione principale e sue pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. A) della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale sospende per l'anno 2016 e 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (T.A.R.I.);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima tariffa TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando una aliquota pari a "0" per tutte le fattispecie soggette secondo la normativa vigente alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento in entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

VISTA la deliberazione del C.C. n. 44 del 09/09/2014, con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per la TASI 2014;

VISTA la deliberazione della C.S. n. 68 del 20/09/2015, con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per la TASI 2015;

VISTA la deliberazione della C.S. n. 74 del 18/03/2016, con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per la TASI 2016;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, modificato dal D. Lgs n. 126/2014, in base al quale *“gli Enti locali ispirano la loro gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in presenza di motivate esigenze”;*

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2017;

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, nel quale è disciplinata, altresì, la TASI approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 09/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RITENUTO di dover stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

a. Aliquota dello 0,00% (zero per mille) per:

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2 – C6 – C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed altre unità immobiliare assimilate all’abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b. Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c. Aliquota dello 0,10% (1 per mille) per:**
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- d. Aliquota dello 0,00% (zero per mille) per:**
 - altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10,60 per mille) somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 e dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, al 10,60 per mille;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze ad assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6% (6 per mille);

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147:

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio portale informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 28926/2014 del 02/09/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni sulla TASI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) per come di seguito riportate:

Aliquota dello 0,00% (zero per mille) per:

- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2 – C6 – C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed altre unità immobiliare assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota dello 0,10% (1 per mille) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Aliquota dello 0,00% (zero per mille) per:

- altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10,60 per mille) somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 e dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, al 10,60 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze ad assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6% (6 per mille);

2. **di stabilire**, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU;
3. **di dare atto che** per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013, così come modificato dalla L. n. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. **di dare mandato** al Responsabile dell'U.O. Finanziaria e Tributi di procedere, durante l'anno 2017, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
 - **di trasmettere** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
6. **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione con le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, con separata ed unanime votazione, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per l'applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle vigenti normative.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Li, 23 febbraio 2017

IL RESPONSABILE
F.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Li, 23 febbraio 2017

IL RESPONSABILE
F.to dott. Bruno CHIRCHIGLIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Salvatore CACCAMO
F.TO Valeria PASTORELLI
F.TO Claudia POLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Maria Rosa DIANA

Li, 07 marzo 2017

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on-line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.TO Giuseppe CAMINITI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

BOVALINO, 07 marzo 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Domenico STRANGES

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal 07 marzo 2017
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Li, 07 marzo 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Domenico STRANGES